



PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

tra

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, in persona del **Sig. Ministro**, Sen. Adolfo Urso (di seguito denominato anche "**Ministero**" o "**MIMIT**"),

e

La **Confederazione Generale dell'Industria Italiana**, con sede legale in Roma, Viale dell'Astronomia n. 30, Codice Fiscale 80017770589, che interviene nel presente atto in persona del **Presidente**, dott. Emanuele Orsini (di seguito denominata anche "**Confindustria**"),

congiuntamente altresì indicati come le "**Parti**";

PREMESSO CHE:

- la legge del 27 dicembre 2023, n. 206, recante "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*", intende stimolare lo sviluppo di una politica industriale per il Made in Italy, coordinando azioni di promozione e sostegno di settori produttivi di eccellenza al fine di preservare la cultura nazionale e stimolare la crescita economica in armonia con il mercato interno;
- il Libro Bianco per una nuova strategia industriale "Made in Italy 2030" – elaborato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a seguito del confronto con istituzioni, imprese, sindacati, Accademia, centri studi ed esperti – traccia una *roadmap* strategica individuando gli obiettivi da conseguire entro il 2030 per rafforzare la competitività del Paese, sostenere la crescita industriale e accompagnare le transizioni in atto, indicando priorità di intervento e linee di politica industriale per il prossimo decennio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 174 e il decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, attribuiscono alle Case del Made in Italy (di seguito denominate anche "**CMI**"), Uffici territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, competenze in materia, tra le altre, di:
 - attività di informazione e diffusione delle politiche, degli strumenti e delle iniziative del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in connessione con gli strumenti regionali;
 - raccordo con le altre realtà locali, tra cui le Camere di Commercio, i Competence center, le Case delle tecnologie emergenti e gli European Digital Innovation Hub - EDIH, le associazioni e le Università, per la promozione e la tutela delle filiere produttive locali e per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale;
 - confronto diretto con le associazioni e le imprese, al fine di soddisfare il fabbisogno formativo e informativo espresso dal tessuto imprenditoriale locale;
- le CMI, inoltre, supportano sui territori le attività della Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy (di seguito denominata anche "**Fondazione**") al fine di favorire il ravvicinamento del mondo della scuola a quello produttivo, sostenendo il raccordo e il confronto tra il sistema educativo di istruzione/formazione e quello imprenditoriale, il riallineamento delle competenze e quello tra la domanda e l'offerta di forza lavoro, nonché, conseguentemente, favorire l'occupazione;

- **Confindustria** realizza un sistema associativo confederativo che rappresenta la più ampia e articolata rete di rappresentanza delle imprese italiane della manifattura e dei servizi (di seguito denominate anche “**Imprese Associate**”). Detto Sistema si struttura in Associazioni di territorio, Associazioni e Federazioni di settore, Rappresentanze regionali, Rappresentanze di settore, Rappresentanze internazionali e Associati aggregati (di seguito denominate anche “**Associazioni del Sistema**”), le quali nel loro insieme garantiscono un presidio capillare nei settori economici e sui territori, con perimetri diversi, in Italia e all’estero;
- nell’adempimento dei propri compiti d’istituto e statutari, il MIMIT, per il tramite delle Case del Made in Italy, e Confindustria, intendono avviare una collaborazione finalizzata, tra le altre, all’instaurazione di uno stretto raccordo tra il sistema di rappresentanza confindustriale e la rete delle Case del Made in Italy;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di collaborazione (di seguito denominati anche “**Protocollo**”).

Art. 2 – Finalità

1. Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni, tenuto conto dei comuni obiettivi, intendono avviare un rapporto stabile e continuativo di cooperazione negli ambiti di impegno comune.
2. Con il presente Protocollo le Parti intendono disciplinare le modalità e i termini di detta collaborazione.

Art. 3 – Oggetto

1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, altresì per il tramite delle CMI, potrà organizzare eventi di comunicazione e promozione rivolti a Confindustria, alle **Associazioni del Sistema e alle Imprese Associate** (di seguito **Sistema Confederale**), per divulgare e illustrare le politiche, gli strumenti e le iniziative avviate per il sostegno dell’imprenditoria, delle filiere e del Made in Italy.
2. Confindustria potrà fornire il proprio supporto per garantire la massima diffusione al Sistema Confederale delle iniziative promosse dal MIMIT, favorendo le interazioni tra le imprese e le CMI e collaborando, anche attraverso la partecipazione attiva e diretta, all’organizzazione di specifici eventi.
3. Il MIMIT, altresì per il tramite delle CMI, potrà organizzare attività di orientamento, assistenza e supporto rivolte al Sistema Confederale in merito alle iniziative di sostegno e di incentivazione allo sviluppo d’impresa.
4. Le Parti potranno organizzare congiuntamente iniziative di *Matchmaking Roadshow* rivolte al Sistema Confederale.
5. Le Parti potranno promuovere e supportare iniziative volte alla ricognizione delle competenze necessitate dal mondo produttivo, altresì in collaborazione con la Fondazione.
6. La collaborazione, inoltre, potrà avere ad oggetto l’eventuale valutazione e la possibile definizione di altre iniziative, progetti e attività, nonché il reciproco sostegno di azioni di interesse comune, coerenti con gli obiettivi perseguiti dalle Parti.

Art. 4 – Attuazione del Protocollo, Responsabili e comunicazioni

1. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti possono costituire un apposito gruppo di lavoro – la cui composizione sarà stabilita di comune accordo – per lo svolgimento delle attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione delle iniziative.
2. Il Ministero designa, quale responsabile del presente Protocollo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso la dott.ssa Fabiola Gallo, Dirigente presso la Direzione Generale per i Servizi Territoriali- Div. II- Coordinamento Case del Made in Italy e innovazione delle imprese.
3. Confindustria designa, quale responsabile del presente Protocollo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso, la dott.ssa Stefania De Feo, Adviser Mercato interno, proprietà intellettuale e cultura d'impresa presso Affari Legislativi e Regionali, Diritto d'Impresa.
4. Le Parti convengono che le comunicazioni concernenti l'efficacia o gli effetti del presente Protocollo vengano effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - Confindustria: confindustria@pec.confindustria.it;
 - MIMIT: dgst@pec.mimit.gov.it.

Art. 5 – Durata, modifica e recesso

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, decorrente dalla stipula dello stesso, e, con la possibilità per la Parti di rinnovarlo, per un ulteriore triennio, previa specifica intesa scritta.
2. Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal presente Protocollo, *ad nutum* e senza oneri, inviando apposita comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda le attività in corso, le Parti si impegnano comunque a portarle a compimento, salvo diversa intesa.
3. Qualora sopravvengano mutamenti normativi o della situazione di fatto che, incidendo sull'oggetto del presente Protocollo di collaborazione, sull'attività o sul funzionamento della rete delle Case del Made in Italy, rendano non più di interesse la prosecuzione del rapporto in essere, il Ministero potrà recedere con decorrenza immediata, fatta salva l'ultimazione delle attività già avviate e la definizione dei rapporti in essere.
4. Le Parti convengono che ogni eventuale modifica a quanto previsto nel presente Protocollo dovrà essere concordata in forma scritta e sottoscritta dalle Parti ai fini dell'efficacia.

Art. 6 – Oneri finanziari

1. Dal presente Protocollo non derivano oneri economico-finanziari a carico delle Parti e ogni eventuale prestazione sarà resa ad ogni effetto a titolo non oneroso.
2. Le Parti convengono che nessuna somma sarà dovuta, a qualsiasi titolo, in ragione delle disposizioni del presente Protocollo, fatto salvo il ristoro dei danni eventualmente arrecati.

Art. 7 – Promozione e utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti condividono l'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Protocollo e di garantirne la massima diffusione presso le rispettive strutture centrali, regionali, territoriali, di settore, le Associazioni del Sistema, le Imprese Associate e gli altri soggetti eventualmente interessati.

2. A tal fine, le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Protocollo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Protocollo saranno previamente concordate fra le Parti.

Art. 8 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare le informazioni, scambiate in esecuzione del presente Protocollo, da considerarsi confidenziali e la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente Protocollo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, nonché a non farne uso per fini diversi da quanto previsto dal presente Protocollo.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a effettuare il trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018.

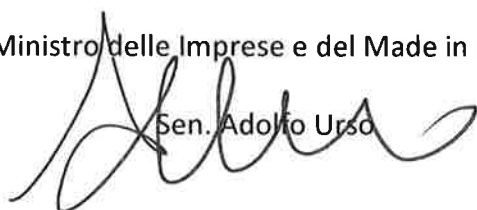
Art. 10 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che può derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Roma, lì 30 settembre 2026

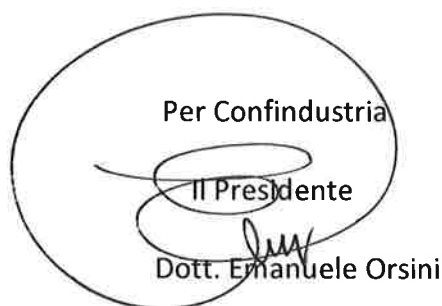
Per il MIMIT

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy


Sen. Adolfo Urso

Per Confindustria

Il Presidente


Dott. Emanuele Orsini